Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 13 NOVEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Avellino.

(2749)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Napoli.

(2752)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, mercoledì 21 novembre 1984, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'art. 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).

Il Presidente della Camera
IOTTI

(6017)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1984, n. **764.**

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore due del 31 marzo 1985 alle ore tre (legali) del 29 settembre 1985, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — ALTISSIMO — FALCUCCI — DE MICHELIS — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1984.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, contenente le norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981), emanato di concerto con il Ministro del tesoro, contenente « Norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ». Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Considerata la necessità di integrare tali norme;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981 è così integrato:

a) la situazione patrimoniale dell'impresa secondo l'unito allegato *A*;

a-bis) l'indicazione del fatturato complessivo dell'impresa, suddiviso per settori produttivi, nel caso in cui l'impresa svolga contemporaneamente più di una delle attività previste nell'art. 30, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) la descrizione particolareggiata del programma per la ristrutturazione tecnico-produttiva e lo sviluppo economico-produttivo dell'impresa, con indicazione analitica dei fabbisogni relativi alle singole iniziative contemplate dal primo comma dell'art. 30 della legge, con esclusione delle spese sostenute anteriormente al biennio precedente alla presentazione della domanda;

c) i tempi di attuazione del programma.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5938)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 luglio 1984.

Introduzione, in via sperimentale, del servizio pubblico di comunicazione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le raccomandazioni delle serie D - V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Considerato che in diversi Paesi esteri è stato già attivato il servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto sia in ambito nazionale che in quello internazionale;

Atteso che al momento sono stati già realizzati e attivati gli impianti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e che quelli interessanti la società SIP entreranno in funzione entro diciotto mesi dall'approvazione della nuova convenzione tra l'Amministrazione e la società SIP;

Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio predetto;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito con carattere sperimentale e per la durata di un anno il servizio pubblico di comunicazione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), che sarà svolto inizialmente solo sugli impianti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e successivamente anche su quelli della società SIP, non appena questi ultimi saranno stati connessi alla rete ITAPAC.

Art. 2.

L'utente che intenda usufruire del predetto servizio deve inoltrare la relativa domanda in bollo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi telegrafici.

Art. 3.

Con l'ammissione al servizio l'utente è tenuto a corrispondere i contributi, i canoni e le tariffe previsti dal relativo provvedimento.

Art. 4.

L'utente è tenuto, inoltre, all'osservanza delle leggi e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi telegrafici e telefonici, in quanto applicabili, nonché delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* **1984**
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* **3**

(5922)

DECRETO 17 luglio 1984.

Determinazione dei canoni, delle tariffe e dei contributi da richiedere all'utenza per la fruizione del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), in via sperimentale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che detta norme in materia di tariffe postali, di banco-posta e di telecomunicazioni per l'interno;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le raccomandazioni delle serie D - V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Visto il decreto ministeriale che dà corso a un esperimento in ambito nazionale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), adottato in data 14 luglio 1984;

Riconosciuta l'esigenza di fissare per il periodo di sperimentazione i contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'utenza per il suddetto servizio;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

I contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'utenza, nel corso del periodo sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* **4**

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI DALL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE SU RETE PUBBLICA PER DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (RETE ITAPAC).

1. *Accesso alla rete Itapac per mezzo di circuiti diretti.*

1.1. Contributo spese di nuovo impianto e di trasloco, nella misura stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, tabella *I*, e successive eventuali modificazioni.

1.2. Canone mensile (il canone è comprensivo di quello relativo ai raccordi urbani ed alla porta d'accesso alla rete ITAPAC).

Classe d'utente bit/s	
300	L. 108.000
1.200	» 139.500
2.400	» 208.800
4.800	» 275.400
9.600	» 311.400

1.3. Per l'eventuale utilizzazione di circuiti interurbani necessari per la costituzione del collegamento di accesso sono applicati i canoni stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, ed eventuali successive modificazioni.

Ai fini della determinazione di tali canoni viene considerata la distanza tra la sede operativa di utente e il centro di distretto telefonico di appartenenza.

2. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo della rete telefonica pubblica commutata.*

2.1. Canone mensile.

Classe d'utente bit/s	
300	L. 12.150
1.200	» 17.100

2.2. Canone mensile per l'identificazione d'utente (NUI), L. 7.200.

2.3. Tariffa a tempo per l'occupazione di una porta.

Classe d'utente bit/s	
300 .	L. 13,50 per ogni minuto primo o frazione
1.200 .	» 18 per ogni minuto primo o frazione

2.4. Gli utenti sono tenuti a corrispondere, oltre a quanto stabilito nella presente tabella, i contributi, i canoni e le tariffe previsti per il servizio telefonico dai provvedimenti tariffari in vigore, nonché il canone di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1977, e successive eventuali modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977.

3. *Canoni e tariffe indipendenti dal tipo di accesso.*

3.1. I canoni per equipaggiamenti di conversione di segnali (MODEM) ed altri dispositivi ausiliari forniti dal gestore pubblico presso la sede operativa d'utente sono quelli stabiliti in materia dai provvedimenti in vigore.

3.2. Tariffe a tempo:

comunicazioni virtuali, L. 6,80 per ogni minuto primo;
circuito virtuale permanente, L. 54.000 per ogni mese.

3.3. Tariffe a volume:

comunicazioni svolte su circuito virtuale (CV) e comunicazioni svolte su circuito virtuale permanente (CVP), L. 1,78 per segmento o frazione di segmento (1 segmento = 64 ottetti).

3.4. Tassazione alla chiamata:

tassazione per ogni chiamata: L. 30.

3.5. Tariffe ridotte.

Le tariffe a tempo nonché quelle a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali e le tariffe a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali permanenti sono ridotte del 30%:

dalle ore 21 alle ore 8 di ogni giorno;
nei giorni del sabato;
nei giorni festivi.

4. *Prestazioni opzionali.*

4.1. Gruppo chiuso d'utenti (CUG):

ente che fa domanda per CUG: L. 56.700 per mese;
ogni utente di caiscun CUG: L. 900 per mese.

4.2. Accesso con canali logici multipli:

per ogni canale logico supplementare oltre il primo: L. 2.250 per mese.

4.3. Accesso multiplo:

ciascuna linea di accesso multiplo è soggetta alla stessa tassazione di una linea di un accesso singolo.

4.4. Tassazione al chiamato:

il servizio di richiesta di tassazione al chiamato nonché l'accettazione della tassazione da parte del chiamato sono entrambi soggetti ad una tariffa, su base contrattuale, di L. 8.100 per mese.

4.5. Classe del carico di linea (throughput di rete).

Ogni classe del carico di linea diversa da quello di base è soggetta ad un canone aggiuntivo di L. 9.000 *K*; tale canone aggiuntivo viene applicato secondo classi di utenza e per carico di linea con un coefficiente di maggiorazione *K* determinato secondo i criteri indicati nell'allegato alla tabella.

4.6. Modifica delle opzioni e/o dei parametri (esclusa la velocità).

Per ogni modifica delle opzioni e/o dei parametri, L. 45.000.

4.7. Modifica della classe d'utente.

Per ogni modifica della classe d'utente (1.2 e 2.1), L. 90.000.

4.8. Documentazione degli addebiti.

Per ogni comunicazione virtuale documentata, L. 30.

ALLEGATO ALLA TABELLA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE AGGIUNTIVO SECONDO CLASSI D'UTENZA E CARICO DI LINEA (VALORI DI THROUGHPUT) DISPONIBILI NELLA RETE ITAPAC.

Numero	Classe d'utenza	Throughput di rete		
	bit/s	bit/s	Pari ad un carico di linea di %	K
1	2.400	2.400	100	0
2	—	3.000	125	1
3	—	3.600	150	2
4	—	4.200	175	3
5	4.800	4.800	100	0
6	—	6.000	125	1
7	—	7.200	150	2
8	—	8.400	175	3
9	9.600	9.600	100	0
10	—	12.000	125	1
11	—	14.400	150	2
12	—	16.800	175	3
13	—	19.200	200	4
14	—	21.600	225	5
15	—	24.000	250	6
16	—	26.400	275	7
17	—	28.800	300	8
18	—	33.600	350	9
19	—	38.400	400	10
20	—	43.200	450	11

N.B. — Il « throughput richiesto » è inteso come il massimo valore della sommatoria delle velocità dei singoli circuiti logici contemporaneamente attivabili su uno stesso circuito fisico.

(5923)

DECRETO 17 ottobre 1984.

Introduzione del servizio internazionale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) e determinazione delle tariffe relative.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le raccomandazioni delle serie D - V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, che dà corso a un esperimento in ambito nazionale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC);

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984, che ha determinato i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con il quale è stato determinato il controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Riconosciuta l'esigenza di estendere il servizio all'ambito internazionale e di fissare le tariffe dovute dall'utenza;

Tenuto conto che, per quanto attiene alla determinazione delle tasse contabili, nel regime europeo sono utilizzati due livelli di entità diverse e che nel regime intercontinentale non esiste ancora alcuna regolamentazione sulla materia;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio pubblico di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), istituito in ambito nazionale con decreto ministeriale 14 luglio 1984, viene esteso in ambito internazionale ed avrà carattere sperimentale fino all'esito positivo dell'esperimento con le singole amministrazioni estere interessate.

Art. 2.

Per le trasmissioni internazionali effettuate tramite la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione di pacchetto ITAPAC sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le seguenti tariffe:

Per le relazioni con i Paesi europei:

tariffa a tempo: per minuto di comunicazione o frazione fr. or. 0,107;

tariffa a volume: per ogni gruppo di 10 segmenti o frazione fr. or. 0,098 (1 segmento = 64 ottetti).

Per le relazioni terminali con i Paesi extra-europei:

1° scaglione tariffario (traffico terminale con i Paesi del Nord America e Paesi dell'area del Medio Oriente collegati direttamente con l'Italia):

tariffa a tempo: fr. or. 0,3333 per ogni minuto di comunicazione o frazione;

tariffa a volume: fr. or. 0,20 per ogni gruppo di 10 segmenti o frazione;

2° scaglione tariffario (traffico terminale con altri Paesi extraeuropei collegati direttamente con l'Italia):

tariffa a tempo: fr. or. 0,4 per ogni minuto di comunicazione o frazione;

tariffa a volume: fr. or. 0,24 per ogni gruppo di 10 segmenti o frazione;

3° scaglione tariffario (traffico terminale con tutti i Paesi non collegati direttamente con l'Italia):

tariffa a tempo: fr. or. 0,5 per ogni minuto di comunicazione o frazione;

tariffa a volume: fr. or. 0,30 per ogni gruppo di 10 segmenti o frazione.

Art. 3.

Le tariffe contabili da ripartire fra l'Italia ed i Paesi europei interessati vengono così stabilite, in dipendenza dei singoli accordi raggiunti:

Per le relazioni con i Paesi europei:

tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:

Italia - fr. or. 2,25
Paese corrispondente - fr. or. 2,25

tariffa a volume - per ogni Kilo-segmento:

Italia - fr. or. 2,75
Paese corrispondente - fr. or. 2,75

oppure:

tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:

Italia - fr. or. 3,00
Paese corrispondente - fr. or. 3,00

tariffa a volume - per ogni Kilo-segmento:

Italia - fr. or. 3,00
Paese corrispondente - fr. or. 3,00

Art. 4.

Le tariffe contabili da ripartire fra l'Italia ed i Paesi extraeuropei interessati verranno stabilite in dipendenza dei singoli accordi raggiunti per l'attivazione del servizio.

Art. 5.

In caso di comunicazioni realizzate tramite il transito in Paesi intermedi, la tassa totale contabile viene così ripartita in dipendenza dei singoli accordi raggiunti e salvo accordi particolari bilaterali o plurilaterali:

Relazione con transito unico:

Paese terminale	40%	oppure 1/3
Paese di transito	20%	» 1/3
Paese terminale	40%	» 1/3

Relazione con transito doppio:

Paese terminale	40%	oppure 1/3
Paese di transito	10%	» 1/6
Paese di transito	10%	» 1/6
Paese terminale	40%	» 1/3

Nei casi di transiti superiori a due la ripartizione della tassa totale contabile verrà effettuata in dipendenza dei singoli accordi conclusi tra le amministrazioni interessate.

Art. 6.

Oltre alle tariffe previste nel presente decreto sono dovuti, ove non già corrisposti per il servizio nazionale, i canoni ed i contributi previsti nel decreto ministeriale 17 luglio 1984.

L'utente è tenuto ad osservare, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale, il regolamento del servizio pubblico sperimentale di trasmissione dati su rete pubblica per dati con commutazione di pacchetto (ITAPAC), il relativo disciplinare di utenza e la normativa operativa del servizio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 400

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO SPERIMENTALE DI TRASMISSIONE DATI SU RETE PUBBLICA PER DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (RETE ITAPAC).

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 1.

Chiunque intenda avvalersi del servizio pubblico sperimentale di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) può chiedere di collegarsi sia per mezzo di circuiti diretti, sia per mezzo della rete telefonica pubblica commutata per lo scambio diretto di informazioni a mezzo di appositi terminali.

Art. 2.

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione al servizio deve essere sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, dall'organo competente, se trattasi di amministrazione dello Stato, o dal legale rappresentante, se trattasi di enti, istituti, associazioni, società, ditte e simili e deve essere indirizzata alla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico e alla Direzione centrale per i servizi telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tramite la predetta società.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione o ragione sociale, la sede dell'amministrazione, dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta;

b) l'esatta ubicazione della sede nella quale si chiede che vengano installate a cura del gestore pubblico i modem ed i dispositivi ausiliari;

c) il tipo di impianto e delle apparecchiature terminali, regolarmente omologate, ove richiesto, e relativa velocità di trasmissione che si intende utilizzare per l'allacciamento alla rete;

d) le prestazioni opzionali richieste;

e) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto.

IDENTIFICAZIONE DEL TERMINALE

Art. 3.

Ciascun terminale è identificato dal «numero d'utente nazionale», correlato ove necessario ad un «codice personale di identificazione», il cui impiego e formato sono riportati nelle «norme operative del servizio ITAPAC».

Art. 4.

Il «numero d'utente nazionale» e il «codice personale di identificazione» possono essere modificati per esigenze tecniche o amministrative.

SERVITÙ

Art. 5.

Il richiedente, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il terminale, ha l'obbligo di concedere gratuitamente al pubblico gestore l'appoggio dei sostegni e del passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà. In ogni caso, saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 232 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 6.

Il gestore pubblico rimane proprietario delle linee, delle apparecchiature e delle parti d'impianto di cui al precedente art. 5 e ne cura la manutenzione per assicurarne il funzionamento continuo ed efficiente.

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni, il gestore pubblico non assume alcuna responsabilità per le irregolarità che possano eventualmente verificarsi nello svolgimento del servizio.

ALIMENTAZIONE

Art. 8.

E' a carico dell'utente la fornitura dell'energia necessaria per l'esercizio degli apparati forniti dal gestore pubblico.

L'utente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi visitatori, del corretto funzionamento dell'impianto elettrico di alimentazione del relativo impianto di terra.

MODIFICA IMPIANTO

Art. 9.

E' fatto divieto all'utente di modificare la configurazione originale dell'impianto senza la preventiva autorizzazione del gestore pubblico.

In caso di accertata inosservanza del divieto di cui sopra, il pubblico gestore ha facoltà di disporre — previa contestazione — la rimessa in ripristino dell'impianto a totale spesa dell'utente.

Art. 10.

L'utente deve conservare e custodire i materiali messi a sua disposizione con ogni diligenza. Egli ne risponde direttamente anche nel caso di furto, incendio, danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'utente.

NORME OPERATIVE

Art. 11.

L'utente, ammesso al servizio pubblico di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) deve attenersi alle « norme operative del servizio ITAPAC » *stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.*

TRASLOCHI

Art. 12.

L'utente può richiedere il trasloco degli impianti mediante lettera raccomandata diretta alla SIP. Ove non ostino ragioni d'ordine tecnico, la SIP provvede al trasferimento degli impianti ed al ripristino del collegamento nel luogo indicato dall'utente, entro sessanta giorni dalla data della lettera di cui al precedente comma. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasloco entro il suddetto termine, l'utente ha facoltà di disdire il rapporto di utenza in corso, con diritto al rimborso della quota parte dei canoni previsti nel disciplinare di utenza.

TRAFFICO SCAMBIATO

Art. 13.

Il traffico scambiato dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza con divieto di svolgimento dello stesso per conto terzi.

Art. 14.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15.

Il disciplinare d'utenza stabilisce la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nei casi di violazione di quanto disposto *ai precedenti articoli 13 e 14 del presente regolamento,* ferme restando le sanzioni previste dal codice delle poste e delle telecomunicazioni.

INFRAZIONI

Art. 16.

In caso di infrazione accertata e *contestata l'utente non* ha diritto nè al rimborso di canoni anticipati nè al risarcimento o indennizzi di sorta.

SOPRALLUOGHI

Art. 17.

L'utilizzazione del servizio ITAPAC è soggetta a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione e della SIP. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri locali agli incaricati, *muniti di apposita autorizzazione, preposti alla vigilanza* sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

ALLACCIAMENTI PROVVISORI

Art. 18.

Il gestore pubblico può consentire allacciamenti per periodi inferiori ad un anno secondo il disposto dell'art. 270 del codice delle poste e delle telecomunicazioni.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 19.

Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, il pubblico gestore può, in qualsiasi momento, sospendere totalmente o parzialmente il servizio ITAPAC senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

RIMBORSI

Art. 20.

I rimborsi per mancato funzionamento, regolarmente segnalato al gestore pubblico, sono regolati dai criteri indicati nel regolamento di servizio per trasmissione dati, allegato alla convenzione stipulata il 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste *e delle telecomunicazioni e la SIP citata nelle premesse del* presente decreto.

DISCIPLINARE D'UTENZA DEL SERVIZIO PUBBLICO SPERIMENTALE DI TRASMISSIONE DATI SU RETE PUBBLICA PER DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (RETE ITAPAC).

Art. 1.

L'adesione al servizio pubblico sperimentale di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) implica l'accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle indicate nello specifico « regolamento del servizio pubblico sperimentale di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) » e nella « normativa operativa del servizio sperimentale sulla rete ITAPAC », e, in quanto applicabili, di quelle contenute nella *convenzione stipulata il 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste* e delle telecomunicazioni e la SIP, citata nelle premesse del presente decreto, e nella polizza di abbonamento al servizio telefonico, approvata con decreto ministeriale 11 novembre 1930 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1930) e modificata con decreto ministeriale 11 marzo 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958).

Art. 2.

L'utilizzazione del servizio attiene alla possibilità di accesso alla rete ITAPAC sia per mezzo di circuiti diretti, sia per mezzo della rete telefonica pubblica commutata per lo scambio diretto di informazioni con impiego di appositi terminali.

Art. 3.

Gli elementi costituenti l'impianto per l'accesso al servizio sono indicati, a cura della SIP, su apposito documento, un esemplare del quale viene rilasciato all'utente. Nel predetto documento risultano indicati, in corrispondenza di ciascun elemento di consistenza dell'impianto, i canoni relativi che l'utente deve corrispondere in quote anticipate nonché le tariffe e quant'altro dovuto a termini di legge.

Art. 4.

I canoni di cui al precedente articolo sono dovuti dal giorno in cui il collegamento da utilizzare per la trasmissione di dati è messo a disposizione dell'utente ed in grado di funzionare.

Art. 5.

Il rapporto d'utenza ha la stessa durata di quello determinato per la fase sperimentale del servizio.

Il passaggio dalla disciplina sperimentale a quella definitiva del servizio non risolve il rapporto di utenza.

Qualora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni regolamenti diversamente il servizio, l'utente che non intende

aderire alla nuova condizione ha il diritto di risolvere il rapporto. In tale eventualità allo stesso non spetta alcun indennizzo ma solo la restituzione del rateo canone già corrisposto per il periodo di mancato godimento del servizio.

Art. 6.

Per avvalersi del servizio di trasmissione dei dati su rete ITAPAC, tramite rete telefonica pubblica commutata, è necessaria l'esistenza del relativo abbonamento telefonico o la sua contestuale richiesta. La sospensione del servizio telefonico o la risoluzione del relativo abbonamento comporta rispettivamente la sospensione o la risoluzione del rapporto relativo al servizio di trasmissione di dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto.

Analogamente la sospensione del servizio di trasmissione dati sopra descritto o la risoluzione del relativo rapporto di utenza comporta la sospensione del servizio telefonico e la risoluzione del relativo abbonamento telefonico.

Art. 7.

E' fatto espresso divieto all'utente di cedere o permettere a terzi l'uso dell'impianto, nonché di effettuare operazioni di commutazione con altri impianti di telecomunicazioni in uso proprio se messi a disposizione dal gestore pubblico.

Art. 8.

E' fatto divieto all'utente di manomettere l'impianto fornito dal gestore, come definito nell'art. 3 del presente disciplinare, nonchè di rivolgersi a terzi per far eseguire riparazioni o traslochi nelle parti dell'impianto fornito dal gestore.

In caso di violazione del predetto divieto da parte dell'utente, ferma restando la facoltà per il gestore di sospendere il servizio e di richiedere il risarcimento di eventuali danni, sono a carico dell'utente medesimo le spese per la rimessa in pristino dell'impianto stesso.

Art. 9.

Il traffico scambiato dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza con divieto di svolgimento dello stesso per conto terzi.

Art. 10.

Nei casi di violazione accertata e contestata anche di una delle previsioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 il gestore pubblico potrà procedere alla risoluzione anticipata del rapporto d'utenza, ferme restando le sanzioni previste dal codice delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

L'utente è responsabile verso il gestore e verso i terzi della corretta utilizzazione degli impianti. L'utente è responsabile, altresì, a tutti gli effetti, anche verso i terzi, del corretto funzionamento dell'impianto eletrico di alimentazione e del relativo impianto di terra.

Art. 12.

Il pubblico gestore non risponde dei danni arrecati a persone od a cose derivanti, o incidentalmente causati, da contatti di conduttore con le apparecchiature installate presso l'utente.

Art. 13.

La violazione da parte dell'utente di uno soltanto degli obblighi contenuti nel presente atto, nel regolamento del servizio ITAPAC, nonché delle norme che regolano le condizioni di abbonamento al servizio trasmissione dati e telefonico espressamente richiamate nel precedente art. 1 nonché la mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, dà facoltà al gestore di sospendere il servizio e, ripetendosi la violazione o persistendo la morosità, di risolvere l'abbonamento e di ritirare l'impianto di sua proprietà, salvo il recupero del credito relativo agli interi importi per canoni che risultassero ancora parzialmente insoluti.

Le stesse sanzioni si applicano nei casi di inosservanza o violazione delle disposizioni e modalità operative fissate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel regolamento operativo per l'espletamento del servizio in questione. Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto le parti eleggono il Foro di

(5924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio nazionale trasporti - Co.N.Tras » - Società cooperativa a r.l., in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Consorzio nazionale trasporti - Co.N.Tras » - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio nazionale trasporti - Co.N.Tras » - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Bissi in data 16 ottobre 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: Angelici Roberto, nato a Roma il 1° agosto 1942, residente a Roma in via Duilio n. 7; dott. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956, residente in Roma, via della Balduina n. 88, e il sig. Ughi Franco, nato a Roma il 29 luglio 1926, residente a Roma in via Cesare Rasponi n. 22 ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5943)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità di impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dello art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1983 sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale in parola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 714575/40 in data 12 dicembre 1983, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « Fondo speciale », in parte al « Fondo speciale conto contributo finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « Fondo speciale conto finanziamenti » e, in parte, nel limite fino al 10 per cento, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1983 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 4.701.600.000, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 25 luglio 1984;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, citato in premessa, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 1983, è ulteriormente modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata sulla base della seguente suddivisione della quota di dividendo destinata al "Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario":

a) il 43%, viene ripartito tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il 45,50%, va ad integrare la ripartizione che precede e viene distribuito, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e loro consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed anche nei confronti di cooperative e loro consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni;

c) il 6,24%, va ad integrare ulteriormente le ripartizioni di cui ai punti *a)* e *b)* e viene distribuito, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni a favore delle stalle sociali, intendendosi per tali le cooperative dedite all'allevamento del bestiame da carne e/o da latte, con esclusione di quelle che provvedono anche alla macellazione diretta del bestiame;

d) il 5,26%, va ad integrare ulteriormente le ripartizioni di cui ai punti *a)* e *b)* e viene distribuito, con esclusione delle cooperative beneficiarie dell'ulteriore integrazione di cui al punto *c)*:

quanto allo 0,38% adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni in favore delle cooperative che hanno aumentato il proprio capitale sociale sulla base degli interessi pagati sulle operazioni destinate allo smobilizzo dei crediti derivanti da tali aumenti;

quanto al 4,88%, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni in favore delle cooperative che hanno realizzato programmi di investimento, sulla base degli interessi pagati sui finanziamenti a medio termine accordati dalla sezione coopercredito a valere sulle disponibilità provenienti dalla emissione obbligazionaria di 30 miliardi del 30 settembre 1981 ».

Art. 2.

L'art. 8-*bis* del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 714575/40 in data 12 dicembre 1983 è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è determinata sulla base della seguente suddivisione della quota di dividendo destinata al "Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo";

a) il 35% alla Confederazione cooperative italiane;

b) il 35% alla Lega nazionale cooperative e mutue;

c) il 20% alla Associazione generale cooperative italiane;

d) il 10% alla Unione nazionale cooperative italiane ».

Art. 3.

L'importo degli utili di L. 4.701.600.000, spettanti per l'esercizio 1983 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 470.160.000, pari al 10% del suddetto utile netto, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

b) in ragione di L. 3.831.440.000 al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », da utilizzare unitamente al residuo di L. 939.618.564 relativo agli esercizi precedenti;

c) in ragione di L. 400.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre **1984**

Il Ministro: GORIA

(5925)

DECRETO 5 novembre 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalità per il pagamento degli interessi, da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 3 della predetta legge, che ha modificato ed integrato il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, riducendo dal sei al quattro per cento dell'ammontare delle entrate di competenza la percentuale delle disponibilità che gli enti e gli organismi pubblici, elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse alla sopra citata legge, possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi del sopra citato art. 3 è posto a carico degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del quattro per cento, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti da versare al bilancio dello Stato, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato altresì che, in relazione alle modifiche apportate dalle norme sopra indicate si rende opportuno procedere, ai sensi dell'ottavo comma del sopra citato art. 40, a modifiche ed integrazioni della normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981 e n. 216 del 7 agosto 1981;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti ed organismi pubblici elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720 del 29 ottobre 1984 non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti ed organismi medesimi.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del quattro per cento sono quelle finali, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione crediti.

Nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il predetto limite del quattro per cento, devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione e quelle relative a mandati in corso non ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro.

I titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni; non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del quattro per cento.

Sono parimenti escluse dal calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il limite del quattro per cento, le somme provenienti da mutui concessi dalle sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso le sezioni stesse in attesa di erogazione.

Per gli enti ed organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio, si fa riferimento alle entrate finali, come specificato al secondo comma, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio.

I legali rappresentanti degli enti ed organismi pubblici comunicano ai rispettivi tesorieri o cassieri l'importo che costituisce il limite del quattro per cento.

Detto limite non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i legali rappresentanti di tali enti ed organismi devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del quattro per cento.

Sono esclusi dalla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nelle tabelle *A* e *B* della citata legge n. 720/1984 (es. istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali A.C.I. ecc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire.

Art. 2.

Gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 sono tenuti ad aprire conti presso la tesoreria statale — ove non siano già in essere — inviando apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Tali conti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, richiamati nelle premesse, in quanto compatibili, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Ciascun ente ed organismo pubblico è tenuto a versare in apposita contabilità speciale infruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, recante la dizione « mutui », le somme relative a mutui ottenuti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I prelevamenti dalle suddette contabilità speciali possono avvenire in qualsiasi momento, senza vincolo di preavviso, su esibizione del benestare emesso dall'istituto mutuante in base a presentazione degli stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o, in mancanza, dal direttore dei lavori, o secondo altre modalità previste dalla convenzione di mutuo.

Ove i mutui siano stati erogati in unica soluzione, gli ordinativi di prelevamento sono corredati da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo pubblico attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento e che il mutuo stesso è stato erogato in unica soluzione.

Art. 4.

In applicazione delle norme contenute nella legge n. 720/1984 citata nelle premesse, gli istituti e le aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, che detengono a qualunque titolo disponibilità degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono provvedere all'immediato versamento in unica soluzione delle disponibilità eccedenti la percentuale del quattro per cento nei conti di tesoreria intestati agli enti ed organismi medesimi.

Art. 5.

Gli enti ed organismi di cui all'art. 1 possono effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento, due volte al mese.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati delle prescritte dichiarazioni degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, attestanti l'ammontare delle disponibilità a qualsiasi titolo detenute dagli enti e dagli organismi presso di essi o presso altri istituti od aziende di credito non tesorieri o cassieri.

Nel caso in cui ricorrano indifferibili esigenze di spesa, gli enti ed organismi di cui al primo comma possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione dei legali rappresentanti degli enti ed organismi medesimi che attesti l'urgenza e l'improcrastinabilità dei pagamenti.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli enti ed organismi di cui al primo comma, possono effettuare, alle rispettive scadenze, apposito prelevamento mediante emissione di ordinativo corredato da dichiarazione del legale rappresentante attestante la suddetta specifica destinazione della somma.

Gli enti ed organismi pubblici possono altresì effettuare prelevamenti relativi a spese correlate a trasferimenti di capitale e riscossione di crediti, per somme superiori al limite del quattro per cento da erogare a singoli creditori.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente od organismo attestante che trattasi di somma superiore al limite del quattro per cento in quanto riferibile a spesa correlata a trasferimenti di capitale e riscossione di crediti, e che l'erogazione da parte del tesoriere o cassiere verrà effettuata nel rispetto del primo comma del successivo art. 6 del presente decreto.

Art. 6.

Nel caso in cui le disponibilità degli enti ed organismi pubblici presso gli istituti ed aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, superino il limite del quattro per cento, gli istituti e le aziende medesimi sono tenuti ad effettuare il versamento delle eccedenze nei conti presso le tesorerie dello Stato entro il successivo terzo giorno lavorativo, sempre che nelle more non si sia verificato il rientro nel suindicato limite del quattro per cento.

Sull'ammontare delle disponibiltà che eccedono il limite del quattro per cento comunicato dagli enti ed organismi medesimi è posto a carico degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, un interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto, aumentato di quattro punti da versare al bilancio dello Stato.

Gli interessi da liquidare sono calcolati sul numero dei giorni nei quali si sia riscontrata tale eccedenza, con esclusione dei tre giorni di tolleranza di cui al primo comma.

Il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi agli interessi liquidati ai sensi dei commi precedenti è effettuato da parte degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 2368.

Detto versamento può essere altresì eseguito mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia, con l'indicazione della seguente causale nel retro del bollettino di versamento: interessi ex art. 3 legge n. 720/1984, capo X, cap. 2368.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1984
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 331

(5940)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 settembre 1984, n. 765.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Biella nella Cassa di risparmio di Biella.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, il Monte di credito su pegno di Biella (Vercelli), di 2ª categoria, viene incorporato nella Cassa di risparmio di Biella. Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza, nonché le modificazioni agli articoli 39, lettera *v*), e 48, lettera *h*), dello statuto della Cassa di risparmio di Biella saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1984
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 13

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2994/84 della commissione, del 23 ottobre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2995/84 della commissione, del 23 ottobre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 30 *ottobre* 1984.

(270/C)

Regolamento (CEE) n. 2996/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2997/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2998/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2999/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3000/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3001/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3002/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3003/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3004/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3005/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3006/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 3007/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 3008/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3009/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 3010/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3011/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, relativo al rilascio, il 30 ottobre 1984, dei titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3012/74 della commissione, del 26 ottobre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2990/84 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3013/84 della commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 283 *del* 27 *ottobre* 1984.

(271/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande di iscrizione ai registri delle varietà di sementi presentate secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1964.

Secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1964, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1065, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono state presentate le seguenti domande:

Varietà	Costitutore dichiarato
Pomodoro: Anceo, Giasone, Linceo	Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno - sezione di Ascoli Piceno
Peperone: Friarì	Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno
Melanzana: Floralba	
Cicoria: Cicoria rossa del Sile precoce	Sementi Zorzi S.n.c. dei F.lli Rossetti, via P. Barozzi, Padova

(5869)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 20, 24, 25 e 33 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena.

(5997)

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1984 è stato modificato l'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena.

(5998)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia

Con decreto 29 ottobre 1984, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia è stata determinata nella misura annua lorda di L. 10.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

(5999)

MINISTERO DELL'INTERNO

42° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84 e n. 293/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **4188** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,70
Lunghezza dell'arma: MM. 279
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **4189** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,70
Lunghezza dell'arma: MM. 279
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **4190** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,70
Lunghezza dell'arma: MM. 279
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **4191** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.a.» MOD. P.018 COMPACT
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 192
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4192 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.a.» MOD. 120 COMB
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4193 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.a.» MOD. 120 COMB
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4194 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.a.» MOD. 120 COMB
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4195 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.a.» MOD. 120 COMB
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4196 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4197 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4198 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4199 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4200 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4201 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4202 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4203 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « V. BERNARDELLI S.p.a. » MOD. 120 COMB
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA « VINCENZO BERNARDELLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4204 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. SAVANA
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4205 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. SAVANA
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4206 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. SAVANA
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4207 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4208 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4209 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4210 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: MM. 6,5 × 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 760
Lunghezza dell'arma: MM. 1310
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4211 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 760
Lunghezza dell'arma: MM. 1310
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4212 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: MM. 6,5 x 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4213 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: MM. 6,5 x 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4214 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: MM. 6,5 x 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4215 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 29 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: MM. 6,5 x 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMERIA CADORINA ARTIGIANA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

(5867)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di « rientri » del 1983 del soppresso fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario di cui alla legge n. 1208/51.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 aprile 1984 il CIPE ha ripartito la somma di L. 161.167.081, per il 1983 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
—	—
Trento	1.511.738
Bolzano	1.714.487
Valle d'Aosta	2.141.899
Piemonte	7.052.734
Lombardia	10.692.397
Veneto	6.717.241
Friuli-Venezia Giulia	3.134.640
Liguria	3.621.618
Emilia-Romagna	6.757.471
Toscana	5.960.037
Umbria	3.356.922
Marche	4.305.223
Lazio	8.371.491
Abruzzo	7.389.018
Molise	5.392.403
Campania	20.428.799
Puglia	15.582.430
Basilicata	7.125.735
Calabria	11.564.994
Sicilia	19.218.602
Sardegna	9.127.202
Totale .	161.167.081

Alle erogazioni, in conto esercizio 1983, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(5891)

Revoca di finanziamenti concessi a società cooperative

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984 il CIPE ha revocato i finanziamenti a suo tempo assegnati alla cooperativa giovanile « Belvedere » e, alla « Cooperativa agricola valdarnese » disponendone la redistribuzione tra le cooperative funzionanti nell'ambito territoriale della regione Toscana.

(5892)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione della Everest gomma S.p.a. alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo il programma di innovazione tecnologica presentato dall'impresa sotto indicata e secondo le modalità indicate.

E' ammesso alle agevolazioni del Fondo il programma di innovazione tecnologica presentato dall'impresa sotto indicata alle condizioni e secondo le modalità indicate:

Everest gomma S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi nel settore dei componenti in gomma per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.896.200.000 (duemiliardiottocentonovantaseimilioniduecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

(5852)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 23 ottobre 1984, ha assunto la delibera appresso riportata e concernente la iscrizione all'albo assuntori dell'A.I.M.A. degli organismi associativi ed imprese individuali secondo le specifiche categorie merceologiche.

Il direttore generale: Veneri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 5 ottobre 1984, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 23 ottobre 1984;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984 n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	14	Cereali	Molitoria toscana S.a.s., via di Fondo Valle, 31 Chiusi (Siena)	Tonn. 5.000	Toscana	Chiusi Scalo	Tonn. 5.000
2	18	Cereali	Jolly S.n.c., via Chioggia, 11 - Castello di Godego (Treviso)	Tonn. 16.500	Puglia	Cerignola	Tonn. 16.500
3	30	Cereali	C.A.I. Coop. agric. intercomunale Argenta Portomaggiore - Soc. coop. a r.l., via Crescenzi, 3 Argenta (Ferrara)	Tonn. 10.000	Emilia-Romagna	Argenta (Ferrara)	Tonn. 10.000
4	38	Cereali	Fariseme di Potito Farina, ditta indiv. Ascoli Satriano (Foggia)	Tonn. 6.000	Puglia	Ascoli Satriano (Foggia)	Tonn. 6.000
5	52	Mangimi	C.C.P.A. Consorzio cooperative produttori agricoltura cons. naz. soc. coop. a r.l. Ravenna	Tonn. 2.000	Emilia-Romagna	Ravenna	Tonn. 2.000
6	55	Burro	Central Frigor Marconi S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	Tonn. 10.000	Abruzzo	Porto d'Ascoli	Tonn. 10.000
7	57	Alcole	Lavorazione sociale vinacce di Modena Soc. coop. a r.l., via B. Paganelli 86 Modena	Hl. 60.000	Emilia-Romagna	Ravenna	Hl. 60.000
8	61	Burro	Frigoriferi generali Modena S.p.a., via G. Soli 15 Modena	Tonn. 1.200	Emilia-Romagna	Modena	Tonn. 1.200
9	62	Cereali	Coop. agric. San Carlo S.r.l., via V. Veneto Alia (Palermo)	Tonn. 1.500	Sicilia	Cammarata	Tonn. 1.500
10	66	Tabacchi	Centro cooperativo agricolo Sannita (CE.CA.S.) S.r.l., Coop. agric. consorziate, via XXIV Maggio, 22 Benevento	Tonn. 5.000	Campania	Benevento, contrada Olivata	Tonn. 5.000
11	67	Cereali	Industrie chimiche Italia centrale I.C.I.C., via Einaudi - Molo sud zona industriale - Ancona	Tonn. 5.400	Marche	Ancona, Molo sud, zona industriale	Tonn. 5.400
12	69	Cereali	Silos e mangimi Martini S.p.a., S. Giusta loc. Cirras (Oristano)	Tonn. 20.000	Sardegna	Cirras S. Giusta (Oristano)	Tonn. 20.000
13	70	Mangimi	F.lli Martini e C. S.p.a., via Emilia, 2614 Longiano (Forlì)	Tonn. 5.000	Emilia-Romagna	Longiano (Forlì)	Tonn. 5.000
14	73	Alcole	Gio-Buton e C. S.p.a., viale Angelo Masini, 24 Bologna	Hl. 170.000	Emilia-Romagna	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Hl. 170.000
15	74	Alcole	Aniello Esposito di F. Castaldo e C. S.a.s., via Roma, 56 Pomigliano d'Arco (Napoli)	Hl. 42.560	Campania	Pomigliano d'Arco (Napoli)	Hl. 42.560
16	75	Alcole	Enodistil S.p.a., piazzale Ungheria, 58 Palermo	Hl. 460.000	Sicilia	Alcamo (Palermo)	Hl. 460.000
17	76	Alcole	Neri S.a.s., di Gaspare e Francesco Neri, via Granarolo, 1 - Faenza (Ravenna)	Hl. 702.000	Marche Emilia-Romagna	Pesaro Faenza (Ravenna)	Hl. 6.480 Hl. 695.620
18	78	Olio	Consorzio italiano oleifici sociali Soc. coop. a r.l. CIOS, via Beboli, 29-*bis* 51035 Lamporecchio (Pistoia)	Hl. 4.380	Puglia	Latiano (Brindisi) Conversano (Bari) Ostuni (Brindisi)	Hl. 1.650 Hl. 1.270 Hl. 1.460
19	81	Alcole	Distilleria Toschi S.p.a., via di Mezzo, 272 Vignola (Modena)	Hl. 157.200	Emilia-Romagna	Savignano sul Panaro (Ferrara) S. Agostino (Ferrara)	Hl. 112.200 Hl. 45.000
20	82	Mangimi	Filozoo S.p.a., via Buonarroti, 4 Carpi (Modena)	Tonn. 1.200	Emilia-Romagna	Carpi (Modena)	Tonn. 1.200

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
21	83	Alcole	Distillerie Bonollo L. e Figli, di Bonollo Giuseppe e C. S.n.c., via Mosca, 5-7 - Formigine (Modena)	Hl. 365.000	Emilia-Romagna Lazio Toscana	Formigine (Modena) Anagni (Frosinone) Torrita di Siena (Siena)	Hl. 100.000 Hl. 235.000 Hl. 30.000
22	85	Alcole	Distilleria agricola cav. Domenis Emilio e Figli S.n.c., via Darnazzacco, 16 - Cividale del Friuli (Udine)	Hl. 3.500	Friuli-Venezia G.	Cividale del Friuli (Udine)	Hl. 3.500
23	87	Alcole	Tonini F.lli S.n.c., di Vittorio Tonini e C., via Pascoli, 2 - Rovarè di S. Biagio di Callalta (Treviso)	Hl. 2.000	Veneto	Rovarè (Treviso)	Hl. 2.000
24	88	Alcole	Distillerie Milano S.r.l., via Nazionale Appia, 52 - Casagiove (Caserta)	Hl. 11.000	Campania	S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	Hl. 11.000
25	90	Alcole	La San Prospero S.p.a. - Monza (Milano)	Hl. 6.000	Emilia-Romagna	Imola	Hl. 6.000
26	91	Tabacco	Dott. Puccillo Luigi, via Appia n. 46 - fraz. Castello del Lago-Venticiano (Avellino)	Tonn. 2.000	Campania	Castello del Lago (Benevento)	Tonn. 2.000
27	97	Alcole	Distillerie Sanley DI.SA. S.p.a., via Provinciale Lughese, 1880 - Castelbolognese (Ravenna)	Hl. 10.000	Emilia-Romagna	Castelbolognese (Ravenna)	Hl. 10.000
28	98	Alcole	Vinum S.p.a., via Siracusa, 10 - Palermo	Hl. 91.000	Emilia-Romagna Sicilia	Lugo (Ravenna) Marsala (Trapani)	Hl. 11.000 Hl. 80.000
29	99	Alcole	Italvinum ing. Mario Bini S.p.a., piazza Oberdan, 4 - Trieste	Hl. 20.000	Emilia-Romagna	Ferrara	Hl. 20.000
30	92	Olii	Federazione italiana consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3 - Roma				
					Liguria	Mag. Imperia, p.zza Ricci Mag. Imperia, v. Caramagna Mag. Imperia, v. Littardi	Q.li 5.164 Q.li 2.500 Q.li 14.500
					Toscana	Poggibonsi Cinigiano	Q.li 6.000 Q.li 2.000
					Lazio	Latina Palombara S., v. Maremma Acquaviva di N. Palombara S., v. Stazzano	Q.li 1.000 Q.li 6.000 Q.li 6.000 Q.li 30.000
					Umbria	Spoleto Foligno	Q.li 4.800 Q.li 9.800
					Abruzzo	Pescara Scafa	Q.li 3.246 Q.li 6.070
					Campania	Montecorvino	Q.li 4.500
					Puglia	Mungivacca Mungivacca, v. T. di Mizzo Acquaviva Monopoli Bisceglie Minervino Bitonto Conversano I Barletta Gioia del Colle Turi Adelfia Modugno Andria	Q.li 35.000 Q.li 43.635 Q.li 33.000 Q.li 6.500 Q.li 5.000 Q.li 16.000 Q.li 15.000 Q.li 13.500 Q.li 15.000 Q.li 18.000 Q.li 25.000 Q.li 16.000 Q.li 87.500 Q.li 27.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
					Segue: Puglia	Fasano	Q.li 5.000
						Torre S. Susanna	Q.li 25.000
						Mesagne	Q.li 22.000
						Brindisi	Q.li 40.000
						Cerignola, v. T. dei Galli	Q.li 5.200
						Cerignola, c.da S. Martino	Q.li 25.000
						S. Severo, v. G. Fortunato	Q.li 18.000
						Trinitapoli, v. Stazione	Q.li 2.200
						S. Ferdinando	Q.li 2.000
						Foggia	Q.li 9.000
						Cerignola, v. Imperia	Q.li 4.500
						S. Severo, v. Calabria	Q.li 12.000
						S. Ferdinando, v. Diaz	Q.li 6.300
						Trinitapoli, v. Tratturello	Q.li 45.000
						S. Severo, v. Don Minzoni	Q.li 11.500
						S. Severo, v. G.B. Vico	Q.li 2.900
						Cerignola, c.da Muscatello	Q.li 24.000
						Cerignola, s.s. 16, km 703,900	Q.li 30.000
						Lecce, v. Leuca	Q.li 50.000
						Lecce, v. S. Pietro in Lama	Q.li 6.900
						Casarano, v. V. Emanuele III	Q.li 20.000
						Casarano, v. Casaranello	Q.li 20.000
						Novoli, v. S. Giovanni	Q.li 15.000
						Parabita	Q.li 10.000
						Trepuzzi, v. Regina Elena	Q.li 2.500
						Collepasso	Q.li 10.000
						Matino	Q.li 10.000
						Nardò	Q.li 35.000
						Ugento	Q.li 7.648
						Trepuzzi	Q.li 3.900
						Squinsano	Q.li 27.590
						Novoli, via Milano	Q.li 36.000
						Novoli, v. Trepuzzi	Q.li 13.000
						Novoli, v. del Pane	Q.li 6.420
						Taranto	Q.li 8.500
						Manduria, via Roma	Q.li 5.000
						Grottaglie, via Venezia	Q.li 3.800
						Maruggio	Q.li 3.000
						Manduria, v. De Viti De Marco	Q.li 3.900
						Martina Franca, v. Massafra	Q.li 12.000
						Grottaglie, v. 25 Luglio	Q.li 5.000
						Manduria, v. di Cittadella	Q.li 4.000
						Martina Franca, v. Ceglie	Q.li 30.000
					Calabria	Catanzaro-Lido	Q.li 15.000
						Lametia Terme, c.da Lenti	Q.li 25.000
						Vibo Marina	Q.li 7.000
						Maida, c.da Frassà	Q.li 14.000
						Sambiase	Q.li 13.000
						Girifalco	Q.li 4.000
						Lametia Terme, L. Bella Donna	Q.li 30.000
						Rossano C., c.da Frasso	Q.li 12.500
						Rossano C., c.da Foresta	Q.li 6.000
						Rossano C., c.da Croseto	Q.li 7.500
						Gioia Tauro, v. Trento	Q.li 6.500
						Gioia Tauro, v. Trento	Q.li 15.000
						Gioia Tauro, v. Roma	Q.li 10.000
						Gioia Tauro, v. Roma	Q.li 15.000
						Gioia Tauro, Quadrivio Sbaglia	Q.li 26.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale		Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.		
							Ubicazione	Consistenza	
						Sicilia	S. Agata Militello	Q.li	18.500
							Aspra	Q.li	3.000
							Trapani	Q.li	13.770
						Sardegna	Cagliari	Q.li	2.160
							Nuoro	Q.li	2.200
							Lanusei	Q.li	2.637
							Sassari	Q.li	3.200
							Alghero	Q.li	2.800
31	93	Prod. caseari	Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3 - 00187 Roma	Q.li	24.700	Emilia-Romagna	S. Giovanni in Persiceto	Q.li	14.700
							Cornocchio	Q.li	10.000
32	94	Alcol vinico	Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3 - 00187 Roma	Hl.	14.000	Emilia-Romagna	Meldola	Hl.	14.000
33	96	Mangimi	Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3 - 00187 Roma	Tonn.	5.200	Emilia-Romagna	Bologna	Tonn.	1.200
							Porti Canale Navigabile	Tonn.	4.000
34	100	Alcole	Caviro - Soc. coop. a r.l., via Convertite, 12/1 - Faenza (Ravenna)	Hl.	679.000	Emilia-Romagna	Ravenna	Hl.	679.000
35	102	Alcole	Tampieri S.p.a., via Granarolo n. 102 - Faenza (Ravenna)	Hl.	140.400	Emilia-Romagna	Faenza	Hl.	140.400
36	104	Alcole	F.lli Francoli S.p.a. - Cantine - vini - distillerie, via per Romagnano, 29 - Ghemme (Novara)	Hl.	8.200	Piemonte	Ghemme (Novara)	Hl.	8.200
37	105	Tabacco	F.lli Parrella Simone e Fratelli - S.d.f., S. Nicola Manfredi (Benevento)	Tonn.	3.500	Campania	S. Nicola Manfredi (Benevento)	Tonn.	3.500
38	106	Alcole	F.lli Banci - Distilleria - Oleificio - S.p.a., S. Nicola Manfredi (Benevento)	Hl.	15.000	Toscana	Pistoia	Hl.	15.000
39	107	Cereali	Molini Fratelli Variola Cordovado e Cervignano S.p.a., via Stazione, 4 - Cordovado (Pordenone)	Tonn.	7.000	Friuli-Venezia G.	Cordovado (Pordenone)	Tonn.	5.000
							Cervignano del Friuli	Tonn.	2.000
40	109	Alcole	Maschio Bonaventura S.p.a. - Gaiarine (Treviso)	Hl.	1.500	Veneto	Gaiarine (Treviso)	Hl.	1.500
41	110	Alcole	Mazzari S.p.a., via Giardino, 6 - S. Agata sul Santerno	Hl.	170.800	Emilia-Romagna	S. Agata sul Santerno (Ravenna)	Hl.	165.000
							Russi (Ravenna)	Hl	5.800
42	113	Alcole	Industria alcole della D.E.S.A. S.a.s., via Gulinelli, 19 - Ferrara	Hl.	2.000	Emilia-Romagna	Ferrara	Hl.	2.000
43	114	Alcole	Distillerie Orbat S.p.a., viale Roma, 15 - Forlimpopoli (Forlì)	Hl.	106.900	Emilia-Romagna	Forlimpopoli (Forlì)	Hl.	106.900
44	115	Alcole	Distilleria Bonollo Umberto S.p.a., via Galilei, 10 - Mestrino (Padova)	Hl.	131.450	Veneto	Conselve (Padova)	Hl.	131.000
							Mestrino (Padova)	Hl.	450
45	117	Alcole	Distillerie Gr. Uff. Fedele di Maggio e Figli - S.r.l., via Statale, 110 - Fragagnano (Taranto)	Hl.	25.000	Puglia	Fragagnano (Taranto)	Hl.	25.000
46	118	Alcole	Cantine cooperative riunite della Regione Sicilia - Soc. coop. a r.l., via Nazionale, 330 - Marsala	Hl.	105.000	Sicilia	Marsala (Trapani)	Hl.	105.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
47	121	Alcole	Consorzio cantine Sicilia occidentale - Con.Ca.Si.O. - Soc. coop. a r.l., via Mazzini, 138 - Marsala (Trapani)	Hl. 140.000	Sicilia	Mazara del Vallo	Hl. 120.000
						Marsala	Hl. 20.000
48	124	Alcole	Celestini Angelo ditta indiv. - Barbiano di Cotignola (Ravenna)	Hl. 5.400	Emilia Romagna	Barbiano di Cotignola (Ravenna)	Hl. 5.400
49	125	Alcole	Distilleria Sacchetto Santino S.r.l. via Assarotti, 7 - Torino	Hl. 45.000	Piemonte	Lagnasco (Cuneo)	Hl. 45.000
50	127	Alcole	Succhi e Distillazione Alcols S.E.D.A. S.p.a., via Gastaldi, 9 - Alba (Cuneo)	Hl. 35.000	Piemonte	Saluzzo (Cuneo)	Hl. 35.000
51	202	Olii	Copersud Soc. coop. a r.l., via Cavour, 10 - Brindisi	Q.li 35.000	Puglia	Cisternino	Q.li 2.000
						Francavilla F.na	Q.li 2.000
						Brindisi, Borgata Serranova	Q.li 2.000
						S. Pancrazio S.	Q.li 2.000
						Mesagne	Q.li 2.000
						S. Vito dei Normanni	Q.li 3.000
						S. Pietro V.	Q.li 7.000
						Torchiarolo	Q.li 2.000
						Ostuni	Q.li 4.000
						S. Pietro V.co	Q.li 3.000
						Villa Castelli	Q.li 3.000
						Fasano	Q.li 3.000
52	207	Olii	Italsilos S.p.a., via Medina, 40 - 80100 Napoli	Q.li 5.000	Puglia	Capursi (Bari)	Q.li 5.000
53	19/A	Cereali	Casillo Silos S.r.l. - S. Giuseppe Vesuviano (Napoli)	Tonn. 50.000	Toscana	Livorno	Tonn. 50.000
54	28	Carni	Associazione italiana allevatori A.I.A. - Ente morale, via Tomassetti, 9 - Roma		Lombardia	Ronzoni e Perego S.p.a., Cisano Bergamasco (Bergamo), conservazione c/o, Cariplo - Novara	Tonn. 800
						Macello coop.vo lavorazione carni, Pegognana (Mantova), conservazione c/o, Frigodocks S.p.a., Campogalliano (Modena)	Tonn. 250
						Generalfrigo S.p.a., Melzo (Milano), conservazione c/o, A.C. S.A.L. S.p.a., Lissone (Milano)	Tonn. 500
						Magazzini generali Cariplo, Pavia, conservazione c/o, Magazzini generali Cariplo, Novara	Tonn. 800
					Veneto	Zo.Co. S.r.l., Cologna Veneta (Verona), conservazione c/o, Eurofrutta S.p.a., Verona	Tonn. 1.200
					Emilia-Romagna	Eurofrigo S.p.a., Fiorano (Modena), conservazione c/o, Impal, Colorno (Reggio Emilia)	Tonn. 700
						Asam Bologna, conservazione c/o, Frigogel S. Lazzaro S.r.l., S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Tonn. 450
						Inalca S.p.a., Castelvetro (Modena), conservazione c/o, So.Fri. Co., Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000
					Abruzzo	Cinalli S.a.s., Chieti Scalo, conservazione c/o, Centralfrigor S.r.l., S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	Tonn. 1.500
					Sardegna	Val.Ri.So. S.p.a., Uta (Cagliari), conservazione c/o, Tirso Trasporti S.p.a., S. Giusta (Oristano)	Tonn. 1.000

(5799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per titoli ed esami e per esami, a posti di sperimentatore, segretario, esecutivo amministrativo ed ausiliario del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: laurea in chimica, chimica industriale, scienze delle preparazioni alimentari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizioni dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono 02-2361051.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono 02-2361051.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono 02-2361051.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, telefono 02-2361051.

(5894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sessantacinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per sessantacinque posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio (posti n. 10):

gruppo di discipline n. 2 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 3 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 4 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 21 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 22 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 93 . . . . » 2

Facoltà di ingegneria (posti n. 30):

gruppo di discipline n. 85 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 89 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 103 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 104 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 107 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 111 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 114 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 115 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 124 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 126 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 127 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 129 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 130 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 131 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 132 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 134 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 141 . . . . » 2

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 25):

gruppo di discipline n. 60 . . . . posti 4
gruppo di discipline n. 61 . . . . » 4
gruppo di discipline n. 63 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 64 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 65 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 67 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 68 . . . . » 3
gruppo di discipline n. 69 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . . » 4
gruppo di discipline n. 71 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 72 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Cefalonia n. 49 - 25125 Brescia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università degli studi di Brescia - Divisione del personale.

(5964)

Diario della prova scritta del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera.

La prova scritta del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1984, si svolgerà il giorno 5 dicembre 1984, alle ore 8, presso la sede dell'osservatorio astronomico di Milano, via Brera n. 28.

(6005)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 310 del 10 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Amministrazione provinciale di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva per gli interni, ad un posto di capo servizio del centro elaborazione dati.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. 46.
Tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 3 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge e specificazione degli interventi

La presente legge regionale disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela sanitaria delle attività sportive intese quali strumenti per un efficace sviluppo psicofisico, per il mantenimento della salute e per la prevenzione ed il recupero di stati patologici.

Tali funzioni comprendono:

a) la promozione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie (ludiche o formative) e sportive;

b) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per le attività sportive che si svolgono nell'ambito scolastico;

c) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per la partecipazione alle fasi locali dei giochi della gioventù;

d) l'accertamento e l'eventuale certificazione di buona salute per coloro che praticano o intendono praticare attività motorio-formativa o attività sportiva non agonistica;

e) l'accertamento di idoneità per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano;

f) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell'accertamento della idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistica, ivi compresi i partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventù;

g) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti;

h) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano l'attività sportivo-agonistica;

i) gli accertamenti diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;

l) i controlli antidoping;

m) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento permanente del personale sanitario.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a coloro i quali:

a) praticano o intendono praticare, individualmente o in forma organizzata, attività motorio-formative o attività sportive non agonistiche ivi comprese quelle inserite in programmi terapeutici o riabilitativi;

b) svolgono attività fisico-sportiva in ambito scolastico;

c) praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistica ad ogni livello prevista dalle federazioni sportive nazionali o da enti sportivi riconosciuti.

Art. 3.
Funzioni della Regione

La Regione, nella materia oggetto della presente legge e in relazione al piano sanitario regionale:

a) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento previste dall'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45;

b) interviene a norma dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27, per la formazione professionale degli operatori sanitari;

c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità a seguito di ricorso, avverso i giudizi di non idoneità per la pratica di attività sportivo-agonostiche di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *f*) della presente legge.

Per le funzioni spettanti alla Regione ai sensi della lettera *a*) del comma precedente il comitato sanitario regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, come modificato dall'art. 26 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, si esprime attraverso un gruppo di lavoro permanente di cui al quinto comma dell'art. 11 citato.

Art. 4.
Compiti delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali provvedono agli interventi indicati all'art. 1 della presente legge mediante i propri servizi.

Alle prestazioni di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *e*), *f*), *h*), *i*), *l*) provvedono medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le unità sanitarie locali, salvo quanto previsto all'art. 9, primo comma, per i prelievi di sostanze biologiche.

Qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di provvedere direttamente alle prestazioni di cui al comma precedente possono, eccezionalmente ed in attesa dell'adeguamento delle strutture, convenzionarsi con i centri di medicina dello sport della federazione medico sportiva italiana di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonché con i presidi privati autorizzati e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5.

Gli eventuali interventi tecnico specifici e di consulenza nonché le attività integrative di supporto in cui si richiedono indagini funzionali di particolare complessività e particolari sussidi strumentali possono essere demandati alla cattedra di medicina dello sport dell'Università di Genova, convenzionata ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
Strutture private di medicina dello sport

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina i requisiti tecnico-sanitari che le strutture private debbono possedere ed il relativo schema di convenzione.

Art. 6.
Educazione sanitaria

Gli interventi di educazione sanitaria relativi alla pratica della attività motorio-sportiva previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della presente legge sono correlati armonicamente con gli interventi di educazione alimentare ed ecologica e tendono in particolare:

a) promuovere gli interessi per quelle attività motorie e sportive che agevolino lo sviluppo psicofisico o che meglio contribuiscano al mantenimento dello stato di benessere fisico e che corrispondano alle attitudini somato-psichiche dell'individuo;

b) a prevenire alterazioni e danni psico-fisici connessi allo svolgimento di attività sportive.

Art. 7.
Tutela delle attività fisico-sportive che si svolgono nell'ambito scolastico e nelle fasi locali dei giochi della gioventù e delle attività motorio-formative e sportive non agonistiche in genere.

Gli accertamenti e le certificazioni previste all'art. 1, secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) della presente legge sono effettuati secondo le rispettive competenze dai medici addetti alla medicina scolastica, dai medici pediatri e dai medici generici dipendenti o convenzionati con le unità sanitarie locali a sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, con esclusione di quelli che praticano individualmente attività motorio formative e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, emanato in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, devono sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.

Art. 8.
Tutela delle attività sportivo-agonistiche

La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

L'età ed il sesso per accedere alle singole attività sportive agonistiche nonché gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità di cui al comma precedente. Detti accertamenti sanitari sono effettuati dai medici specialisti in medicina dello sport.

Per quanto attiene la scheda di valutazione medico-sportiva, il certificato di idoneità, la sua validità ed efficacia, la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministro della sanità.

Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere, a giudizio del medico curante, l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportivo-agonistica l'interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell'attività interrotta agli specifici accertamenti sanitari. A tal fine l'interessato è tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualità di atleta ed a comunicare alla società sportiva di appartenenza l'eventuale richiesta di accertamenti sanitari.

Nella certificazione di cui al comma precedente deve essere apposta, da parte del medico curante, la dicitura che l'interessato è un atleta agonista e la precisazione della disciplina praticata.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed alla competente unità sanitaria locale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato, può proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 9.
Controlli antidoping

I prelievi di sostanze biologiche sono effettuati, oltre che dai medici della federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall'unità sanitaria locale, servizio di igiene pubblica, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale e, in mancanza, da altro personale medico dello stesso servizio in sostituzione delle figure mediche indicate dall'art. 5, primo comma, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Gli esami e le analisi dei campioni sono effettuati con le procedure di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, dai laboratori di igiene e profilassi dell'unità sanitaria locale nonché dai laboratori della federazione medico sportiva italiana.

Fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 22 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della citata legge n. 1099/1971.

Il medico provinciale indicato al secondo comma dell'art. 6 della citata legge n. 1099 del 1971 è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell'unità sanitaria locale competente.

Qualora gli accertamenti di cui al presente articolo siano richiesti alle strutture delle unità sanitarie locali dalle federazioni sportive nazionali o da altri enti sportivi riconosciuti i relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo in caso di esito negativo.

Art. 10.
Commissione regionale di appello

Gli accertamenti e le certificazioni avverso i giudizi di non idoneità per la pratica di attività sportivo-agonistiche previsti all'art. 3, lettera *c*), della presente legge sono effettuati da apposita commissione regionale di appello nominata dalla giunta regionale e composta da:

a) un dipendente medico della Regione di livello dirigenziale con funzioni di presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina dello sport;

c) un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti;

d) un medico specialista o docente in cardiologia;

e) un medico specialista o docente in ortopedia;

f) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Per l'accertamento davanti alla commissione l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono scelti fra il personale medico dipendente dalle unità sanitarie locali o dall'Università degli studi di Genova.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

E' causa di impedimento l'aver formulato o l'aver partecipato alla formulazione del giudizio contro il quale l'interessato ha presentato ricorso alla commissione regionale d'appello.

La commissione dura in carica cinque anni.

Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti e sono definitive.

I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della Regione o da un dipendente di unità sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

Art. 11.
Commissione regionale tecnico consultiva

Per l'esame di problemi di carattere scientifico, educativo, tecnico-organizzativo connessi all'attività motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attività sportive è istituita una commissione regionale tecnico-consultiva.

La commissione è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

dall'assessore incaricato alla sanità o un suo delegato che la presiede;

da tre rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;

da un rappresentante dell'Unione province italiane;

da tre docenti universitari di cui uno in medicina dello sport, uno in puericoltura e uno in psicologia;

da quattro rappresentanti designati dalla delegazione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

dai rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti in Liguria, individuati sulla base di accertamenti obiettivi dalla giunta regionale;

da tre rappresentanti designati dalla sovrintendenza scolastica regionale;

da due rappresentanti designati dalla consulta handicappati;

da un funzionario regionale del servizio promozionale culturale, sportiva e del tempo libero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione.

Ai componenti della commissione, per i quali non è previsto il gettone di presenza, si applicano, relativamente alle spese sostenute, le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 12.
Compensi

Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione di cui all'art. 10 si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti che siano dipendenti delle unità sanitarie locali si applica quanto in merito stabilito dalle norme in vigore.

Art. 13.
Adempimenti degli organizzatori

Chiunque organizza attività motorio-formative, sportive agonistiche o sportive non agonistiche è tenuto a subordinarne la partecipazione alle certificazioni di idoneità previste dalla presente legge o ad altra adeguata documentazione.

Detta certificazione deve essere conservata:

a) presso le società sportive di appartenenza, per l'attività sportivo agonistica e presso le unità sanitarie locali;

b) presso gli organizzatori per le attività motorio-formative o sportive non agonistiche.

Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Chiunque organizza manifestazioni a partecipazione libera concernenti attività motorio-sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di pronto soccorso.

Art. 14.
Sanzioni amministrative pecuniarie

I contravventori delle disposizioni di cui all'art. 13 sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per le violazioni previste al primo e secondo comma;

b) da L. 300.000 a L. 3.000.000 per le violazioni previste al terzo e quarto comma.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente di applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11.

Art. 15.
Gratuità delle prestazioni

Gli accertamenti e le certificazioni previsti dalla presente legge sono gratuiti ad eccezione per coloro che svolgono professionalmente attività sportivo-agonistica e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione a talune spese sanitarie da parte degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 16.
Copertura finanziaria

Salvo quanto disposto al comma successivo le spese concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle unità sanitarie locali competenti per territorio ed il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 settembre 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. 47.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23: « Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 3 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma, n. 9, dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, è sostituito dai seguenti:

« 9) l'esame dei progetti edilizi;

9-*bis*) la verifica ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, degli strumenti urbanistici che prevedono insediamenti industriali e di attività produttive in genere; a tale scopo i comuni, prima dell'adozione dei predetti strumenti, devono trasmetterli all'unità sanitaria locale territorialmente competente per acquisirne il parere che costituisce documentazione obbligatoria degli strumenti stessi. ».

Art. 2.

Il quarto comma di ciascuno degli articoli 14, 16 e 18 è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione o da un dipendente dell'unità sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo. ».

Il sesto comma di ciascuno degli articoli 14, 16 e 18 è sostituito dal seguente:

« Per l'attività della commissione la giunta regionale può avvalersi dei servizi e del personale delle unità sanitarie locali d'intesa con il comitato di gestione. ».

Art. 3.

Nel secondo comma, lettera *e*), dell'art. 23 sono soppresse le parole « nel proprio interno ».

Art. 4.

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente articolo:

« 24-*bis*. - *Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di idoneità per l'impiego di gas tossici.* — La commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità per l'impiego dei gas tossici di cui all'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni opera per l'intero territorio regionale ed è costituita presso l'unità sanitaria locale n. 12 - Genova III.

La commissione di cui al comma precedente è composta da:

a) un componente scelto nel proprio interno dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con funzione di presidente;

b) il responsabile del servizio di "igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale" o da altro medico dello stesso servizio dell'unità sanitaria locale;

c) il questore o un suo delegato;

d) un chimico dell'unità sanitaria locale;

e) il comandante dei vigili del fuoco o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo. ».

Art. 5.

Nell'art. 29 dopo il numero « 24 » è aggiunto il numero « 24-*bis* ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 31 le parole « e sentiti i consigli comunali interessati » sono sostituite dalle parole « e sentite le giunte comunali interessate ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice è nominata dal presidente della giunta regionale ed è conposta da:

un dipendente della Regione di livello dirigenziale con funzioni di presidente;

due dipendenti di unità sanitarie locali scelti dal presidente della giunta regionale;

un professore universitario, ordinario o associato, in materia farmaceutica, designato dall'Università degli studi di Genova;

due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti. ».

Il quarto comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Regione o da un dipendente di unità sanitarie locali nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo. »

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 35 è sostituito come segue:

« Le funzioni in materia di igiene, edilizia e, in particolare, quelle indicate ai numeri 8) e 9) dell'art. 2 esercitate nell'ambito territoriale del comune di Genova sono attribuite all'unità sanitaria locale n. 14 che opera per l'intero territorio comunale. ».

Art. 9.

Le disposizioni del numero 9-*bis*) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, come modificata e integrata dalla presente legge non si applicano agli strumenti urbanistici che prevedono insediamenti industriali e di attività produttive in genere già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 settembre 1984

MAGNANI

(5705)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227